

N.....164/21..... SENT.

N.....763/c/19..... R. G.

N..... REP.

N.....468/21..... CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GUARDIA SANFRAMONDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, dr. Alfredo Mancini, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n 763/c/19 R.G., passata in decisione all'udienza del 02/03/21, avente ad oggetto: **OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE**

T R A

STUDIO LEGALE ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Latina alla Via Cicerone n. 90, presso lo studio dell'avv. Roberto Iacovacci, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso; **RICORRENTE**

CONTRO

PREFETTURA di Benevento, in persona del Prefetto p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Benevento al Corso Garibaldi, **RESISTENTE**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso pervenuto il 27/12/19, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot n. 0086523/19, emessa dalla Prefettura di Benevento in data 07/11/19 e notificata in data 20/11/2019, relativa al verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. 547/19 elevato dalla Polizia Municipale di Faicchio, per violazione dell'art. 142 co. 8 del D.Lgs. 285/92.

Specificava l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione era illegittima e, quindi, andava annullata per carenza di motivazione ;si riportava, poi, ai motivi del ricorso proposti in sede amministrativa.

IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Alfredo Mancini)

Il Giudice di Pace, con decreto del 02/01/20 Cron. n. 358/20, ritualmente notificato alle parti nei termini di legge, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 08/09/20, rinviata di ufficio, per l'emergenza covid19, alla odierna udienza, dove compariva l'avv. Rosaria Procaccini, per delega del procuratore del ricorrente, che si riportava al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento; nessuno era presente per la Prefettura che si costituiva in cancelleria con il deposito di documentazione e note di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.

In assenza di richieste istruttorie il giudicante decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura a fine udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine va rilevato come il ricorso sia stato tempestivamente proposto perché pervenuto nel termine di 30 giorni. Invero dalla documentazione in atti emerge che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 20/11/19 (cfr. attestazione di Poste Italiane in atti) nel mentre il ricorso è stato inviato a mezzo posta in data 17/12/2019 (cfr. timbro postale sulla busta contenente il ricorso) e, quindi, nel termine di 30 giorni, poi pervenuto in cancelleria il successivo 27/12/2019. Al riguardo si rileva che ai sensi dell'art. 6 co. 6 D. Lgs.vo n. 150/2011 il ricorso può essere presentato anche a mezzo posta, nel qual caso la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento.

Va premesso, ancora, che nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione emesse dal Prefetto, a seguito di opposizione ad un processo verbale di accertamento, "il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia

che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto” (Cass Sez. Unite sentenza n. 1786 del 28/01/2010). Nella fattispecie in esame il ricorrente muove censure sia alla legittimità della ordinanza ingiunzione, sia alla legittimità del verbale riportandosi ai motivi del ricorso proposti in sede amministrativa.

Quanto alla censura mossa alla legittimità della ordinanza impugnata, segnatamente contesta la carenza di motivazione è infondata. Invero si osserva come la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 1786 del 28.01.2010, riaffermato, da ultimo, da Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 12503 del 21/05/2018, ha affermato il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione e la mancata audizione personale del ricorrente, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.

Passando all'esame del merito l'opposizione è fondata e va accolta. Decisivo ed assorbente ai fini della decisione si è rivelata la mancata ordinanza istitutiva del limite di velocità dell'Ente proprietario della strada.

L'art. 142 co. 1 CdS testualmente recita: “Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo

consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. Il successivo co. 2 dispone che entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1.

Incontestato, peraltro documentalmente provato, che la S.S. 372 "Telesina" è strada extraurbana di proprietà dell'ANAS, ai sensi del citato art. 142 co. 1 il limite di velocità è quello di 90 Km/h. Ai sensi del secondo co. citato articolo un eventuale limite diverso e inferiore deve essere apposto dal proprietario della strada, nel caso de qua l'ANAS.

In ragione della natura del giudizio di opposizione, in presenza della specifica contestazione della controparte, sarebbe stato onere della PA dar prova di tale circostanza (Cassazione ordinanza n. 680/2011).

Parte opposta sul punto nulla ha osservato.

Si osserva, pertanto, che la P.A. non ha dato prova dell'esistenza del provvedimento impositivo del limite di velocità di 60 Km/h: *"In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio*

rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, sostituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce" (Cass. sent. 3660/2009); "In tema di circolazione stradale, la segnaletica contenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della strada, in applicazione delle regole di normale prudenza, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento: tuttavia, per potersi ritenere sussistente in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in materia di circolazione veicolare, è necessario un provvedimento della competente autorità impositivo dell'obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, sicchè, in tale evenienza, l'obbligatorietà della prescrizione del divieto resta condizionato alla legittimità del provvedimento amministrativo posto a fondamento della stessa" (Cass. sent. 3939/2016).

I precedenti di Cassazione richiamati evidenziano come la legittimità della sanzione irrogata in relazione alla violazione di un obbligo imposto all'utente della strada derogatorio rispetto alle regole ordinarie, come nella fattispecie, postuli l'esistenza, oltre che della segnaletica verticale, anche del provvedimento autorizzativo che, nella fattispecie, non risulta documentato a fronte della specifica

contestazione del ricorrente (Tribunale di Benevento sentenza n. 1846 del 28/10/2019).

Ne consegue che il predetto limite è da considerarsi inesistente e conseguentemente va annullato il verbale impugnato.

L'accoglimento di tale motivo del ricorso è assorbente rispetto agli altri motivi di censura che pertanto non vengono esaminati.

La facoltà di stare in giudizio personalmente è motivo sufficiente per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

La presente sentenza deve essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Studio Legale Associato [redacted] C/

Prefettura di Benevento, in persona del Prefetto p.t., così provvede:

- 1)-accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione prot n. 0086523/19, emessa dalla Prefettura di Benevento in data 07/11/19 e notificata in data 20/11/2019;
- 2) Spese compensate.

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Guardia Sanframondi, li 02/03/2021.



IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Alfio Mancini)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI 08 marzo 2021.



Il Cancelliere
Dott.ssa Maria Gianna De Vincentis